

AVV. GIOVANNI BELLISARIO
Patrocinante in Cassazione

Via Piave, 60 (73042)Casarano(Lc)
Tel. 0833.599298-fax 0833.330469
e-mail: gianni.bellisario@alice.it
P.E.C. bellisario.giovanni@ordavvle.legalmail.it

C.F. BILLGNN54R22B885X

AVV. MASSIMO FASANO
Patrocinante in Cassazione

Via L. Da Vinci, 44 –Melissano(Le)
tel.0833.588244 – fax 0833.971308

CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE

Sezione n. 4

Ricorso n° 7668/2013

ATTO

di costituzione e

MEMORIA

per:

la **Camera Forense di Casarano**, con sede in Casarano via Piave n° 60 (CF/90037490753), in persona del Presidente *pro tempore* **avv. Giovanni Bellisario** (giusta delega del Consiglio Direttivo del 2 settembre 2013) anche **in proprio** (c.f.: BLL GNN 54R22 B885X) nonché **l'avv. Massimo Fasano** (c.f.: FSN MSM 58S11 F109R) residente in Melissano (LE) alla via L. Da Vinci, 37, nonché - in proprio - **gli avvocati: Venneri Vincenzo** (CF/VNNVCN51A01H147V)res.te in Casarano via Matino, **Giannelli Ida** (CF/ FSNMSM58S11F109R) residente in Melissano via L.Da Vinci, 37, **Memmi Mauro** (CF/ MMMMNG63M02E506D) residente in Casarano via Giusti,57, **Mangione Vincenzo**, residente in Taviano via REGINA Margherita 240 (CF/ MNGVCN74H07L074M),**Mudoni Laura**(CF/ MDNLRA70H67F054H) residente in Matino via Voltorno, 39 **Bruno Salvatore** (CF/ BRNSVT64S20L074Q) residente in Taviano via p.zza L. Radice 4,**Portone Cristiano**(CF/ PRTCST78T22F482Q)residente in Melissano via F.lli Cervi,**Piero Romano** residente in Casarano via C.Magno 27(CF/RMNPLG61H19B936E),**RausaMassimo**(CF/RSAMSM68R05B936R) residente in Casarano via A.Lupo 14 Casarano,**Rausa Vito Emanuele** (CF/

RSAMLV64T19D883A) residente in Casarano via Ruffano, **Rainò Maurizio** residente in Taviano via Immacolata 37 (CF/RNAMRZ65D06L074H,, **Pisanò Giovanni** via Solferino 16 Casarano (CF/ PSNGNN60A22B936N),**Caputo Rocco** VIA s.Croce 143 Taviano(CF/ CPTRCC58A12L074K) , **Marsano Giorgio Antonio**, residente Matino via Voltorno 39 (CF/MRSGGN60B06F054B), **Marseglia Leonardo** via Piave ,60 Casarano CF/MRSLRD67E12Z110D),

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Fasano (fax 0833 971308 – pec: fasano.massimo@ordavvle.legalmail.it) e dall'avv. Giovanni Bellisario (fax 0833330469 – pec: bellisario.giovanni@ordavvle.legalmail.it) per procura a margine del ricorso principale, effettivamente domiciliati ai fini della presente fase di giudizio in Roma via Augusto Aubry n° 2 int. 23, presso l'avv. Monica Casto, e chiedono di ricevere le notifiche ai seguenti indirizzi p.e.c. : pec: fasano.massimo@ordavvle.legalmail.it e/o p.e.c. : bellisario.giovanni@ordavvle.legalmail.it,

Ricorrenti/Appellati

Contro:

il **Ministero della Giustizia**, in persona dell'On.le Ministro *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del dicastero in Roma alla via Arenula, 70 e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma

Resistente/ Appellante

ED ANCHE CONTRO

il **Tribunale di Lecce**, in persona del Presidente ad interim *pro tempore*, sedente per la carica in Lecce alla via Brindisi e domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma,

Resistente/Controinteressato

il **Comune di Casarano**, in persona del Sindaco in carica rappresentato e difeso dall'Avv. Prof. Fabio Cintioli

Ricorrente /Appellato

la Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Testi, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale Provinciale, in Lecce, via Umberto I, n.13 - **interveniente ad adiuvandum**

il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce, in persona del legale rappresentante pro-tempore,

Controinteressato

il Comune di Nardò, in persona del Sindaco in carica, con sede in Nardò, Piazza Antonio Salandra, n.,1;

Controinteressato

Il Consiglio Giudiziario presso al Corte di Appello di Lecce in persona del legale rapp.te p.t.

Controinteressato

Il Comune di Maglie, in persona del Sindaco in carica, Piazza Aldo Moro, n.1.

Controinteressato

per resistere al ricorso in appello proposto dal **Ministero della Giustizia** (C.F. 80184430587) in persona del Ministro in carica, e **per il Tribunale di Lecce** (C.F. 80012740751), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato

avverso e per l'annullamento

dell' ordinanza TAR Puglia – Sede di Lecce (Sezione I) n. 459/2013, depositata in data 19 settembre 2013, non notificata.

Si intende qui integralmente richiamato il contenuto del ricorso in appello proposto , che si impugna e contesta per quanto di ragione.

1°-Gli appellanti rilevano che il TAR di provenienza, per sostenere la propria decisione cautelare, afferma che “*il provvedimento avrebbe contraddetto tutti i precedenti atti espressi sia dallo stesso Presidente del Tribunale, sia dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, sia dal Consiglio Giudiziario, in merito all’opportunità di utilizzare le strutture delle Sezioni di Casarano, Nardò e Maglie.*”

Una simile affermazione, tuttavia, risulta inesatta. Infatti, la nota del Presidente del Tribunale di Lecce ff. prot. n. 1448 del 20 luglio 2013 – avente come oggetto: seconda memoria a integrazione del parere del Presidente del Tribunale di Lecce ff. ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. n. 155/2012 – prevede la possibilità che i servizi siano assicurati dalle due sole Sezioni distaccate di Nardò e di Maglie” (sul punto gli appellanti riportano il contenuto della nota richiamata).

Orbene, contrariamente a quanto sostenuto in appello non solo il TAR ha tenuto ben presente detta nota, ma deve addirittura considerarsi, così come evidenziato in ricorso dagli odierni appellanti, come la stessa fosse viziata non solo a causa del difetto di motivazione, ma apparisse illogica e contraddittoria rispetto alla condotta amministrativa tenuta dal Tribunale sino al giorno prima

(con nota 19.07.2013).

Con questa nota la Presidenza del Tribunale, richiamando la sua precedente prot. 495 del 30.4.2013) nella quale si evidenziava nettamente la necessità, da parte del Tribunale di Lecce, di utilizzare gli immobili di tre sezioni distaccate soppresse e precisamente Casarano, Maglie e Nardò, rappresentando addirittura la inopportunità di accorpate alla sede di Casarano il carico di altre sezioni soppresse, stante la notevole mole di affari giudiziari pendente a Casarano, seconda solo a Lecce , necessità ulteriormente ribadita dal Presidente in tutte le note integrative successive e più sopra richiamate e sino alla data del 19 luglio 2013), paventava, giustamente, il rischio di collasso dell’attività giudiziaria ove non fosse stata assunta una decisione da parte del Ministro in carica che tenesse conto delle evidenze manifestate dal Tribunale (utilizzazione delle strutture delle ex sezioni distaccate di Casarano-

Maglie e Nardò). Nella stessa nota si evidenziava inoltre che gli affari civili relativi al contenzioso pregresso (iscritto anteriormente al 13 settembre 2013) e riferiti alla struttura di Casarano si

sarebbero dovuti trattare presso l'immobile di Casarano. Tanto anche in considerazione del fatto che con *“ il mantenimento a servizio del tribunale dei tre immobili dislocati nel territorio provinciale la cui popolazione è tra le più numerose d'Italia con oltre 800.000 abitanti, distribuiti in una lunga e stretta lingua di terra, si realizzerebbero comunque in larga parte gli obiettivi fissati nel d.lgvo n. 155/2012”*.

Improvvisamente, immotivatamente e, con tutto il dovuto rispetto, incomprensibilmente, il giorno successivo, con nota prot. 1148 del 20 luglio 2013 (per essere più precisi proprio quella richiamata in appello e considerata determinante ai fini della richiesta in questa sede avanzata dal Ministero) la stessa Presidenza, *“prendendo atto della volontà manifestata da codesto Ministero nel senso di favorire quanto più possibile la concentrazione di tutte le attività del circondario presso un'unica sede” e “ferme restando le prospettate difficoltà logistiche di cui al predetto parere”*(prot. 459 del 30.4.2013) ad integrazione della memoria inviata solo il giorno precedente, rappresentava la opportunità di mantenere a servizio della sede centrale solo gli immobili di Nardò e Maglie con questa motivazione *“ in quanto le due città si trovano nell'area centrale a sud di Lecce e possono meglio servire, l'una, gli abitanti della fascia ionica e l'altra quelli della fascia adriatica”*.

I ricorrenti odierni appellanti evidenziavano che il Salento non è affatto geograficamente costituito solo dalla fascia ionica e da quella adriatica della provincia, ma anche da un ampio territorio intermedio che concentra la maggior parte di cittadini(senza dimenticare che anche la distinzione geografica effettuata nella predetta nota appare errata, dato che la struttura più centrale sul piano geografico è proprio quella di Casarano (è sufficiente raffrontare le distanze chilometriche: per mero esempio la struttura di Casarano dista Km 48 da Lecce,40 da S.M. di Leuca punta estrema del Salento,25 da Galatina,34 da Nardò,41 da Otranto, 20 da Gallipoli, dal che si può geograficamente ed agevolmente rilevare come la

stessa, con riferimento al territorio a sud di Lecce presenti una sostanziale equidistanza).

Ne consegue che, se una scelta dettata dalla maggiore vicinanza alla sede capoluogo di Lecce delle strutture da adibire a servizio poteva apparire giustificata per una utilizzazione della struttura per attività che non comportassero attività giudiziaria vera e propria, quale ad esempio poteva essere la funzione di archivio, ma nel momento in cui si decide di utilizzare una struttura già facente capo ad una sezione distaccata soppressa si sarebbe dovuto privilegiare quella avente tutti i requisiti di legge

(immobile realizzato con fondi pubblici e vincolato alla giustizia, munito di tutte le necessarie autorizzazioni quali agibilità, prevenzione incendi ecc) e più distante dal capoluogo al fine di consentire la continuazione almeno temporanea e fino alla realizzazione di idonea struttura nel capoluogo leccese, per le cause in corso, di quella giustizia di prossimità per tutte quelle migliaia di cittadini del basso Salento, parti di quelle cause. Invece si è proposta improvvisamente, nel giro di poche ore dall'ultima nota integrativa, la utilizzazione delle sedi che risultano più comodamente raggiungibili da Lecce, ma non dal resto del Salento (un cittadino percorre da Leuca a Lecce, tra andata e ritorno, oltre 160 Km. In meno di un mese i costi delle notifiche a mani che oggi partono da Lecce e non più dagli uffici notifiche annessi alle vecchie sezioni distaccate, sono aumentati dell'800 per cento).

Contrariamente a quanto sostenuto in appello la nota predetta è stata pienamente tenuta in considerazione dal TAR che nella gravata ordinanza rileva che ***“detto provvedimento, invero, contraddicendo tutti i precedenti atti - espressi sia dallo stesso Presidente del Tribunale***

(pareri del 30 aprile 2013, 28 maggio 2013, 5 giugno 2013, 19 luglio 2013) sia dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati (che ha ritenuto che “possa prevedersi, per il quinquennio stabilito dalla vigente normativa, l'utilizzo di almeno tre immobili, già adibiti ad uffici giudiziari presso ciascuno dei quali trattare i procedimenti di competenza di non più di due sezioni distaccate tra loro contigue”) , sia dal

Consiglio Giudiziario (che ha condiviso l'opportunità "che siano utilizzate le strutture delle sezioni di Casarano, Nardò e Maglie", in ragione delle ravvisate difficoltà logistiche che la sede centrale di Lecce, dislocata in due plessi distinti, incontrerebbe per l'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria dell'intero territorio provinciale a decorrere dal 13 settembre 2013), si limita a prendere atto "della volontà manifestata dal Ministero nel senso di favorire quanto più possibile la concentrazione di tutte le attività del circondario presso un'unica sede" (senza indicare il riferimento provvedimento) evidenziando l'opportunità del mantenimento di almeno due immobili a servizio della sede centrale del Tribunale, individuati nelle sedi distaccate di Nardò e Maglie;

-l'unica motivazione addotta riguarda la sufficienza del servizio reso nel territorio dalle sedi di Nardò e Maglie, l'una con riferimento alla costa ionica e l'altra con riferimento alla costa adriatica, motivazione di per sé insufficiente atteso che non giustifica la pretermissione dell'area centrale, per la quale in precedenza si era ritenuta utile l'operatività di Casarano".

Pertanto il TAR ha considerato la nota richiamata in appello(20.7.2013 prot. 1148) , priva di sostanziale motivazione nonché presupposto di vizio dello stesso provvedimento impugnato in via principale (il decreto ministeriale che si limita ad adagiarsi sull'ultima nota inviata dal Presidente del Tribunale).

D'altro canto non si può ritenere che proprio per quel fine di efficienza giudiziaria che dovrebbe essere perseguito dalla " riforma" tutte le doglianze ed esigenze oggettive manifestate dalla Presidenza del Tribunale in precedenza possano di colpo dissolversi con una soluzione che nelle note precedenti non era stata considerata auspicabile, e senza una motivazione più che adeguata., Il Ministro, peraltro, avrebbe dovuto considerare il contenuto di tutte le note inviate dal Tribunale ed effettuare, pur nell'ambito della discrezionalità amministrativa, una comparazione dei contenuti, dovendo, senza dubbio, garantire con la sua decisione finale la reale e concreta e non solo virtuale efficienza funzionale della locale macchina giudiziaria.

L'art.1 L. 14.9.2011 alla lett. b) nell'ambito della ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici giudiziari, richiama espressamente criteri che, tra l'altro, tengono conto della estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza... Sarebbe stato sufficiente verificare i dati numerici riconducibili alla struttura di Casarano, oltre ad un'occhiata alla carta geografica del Salento, per comprendere come la scelta adottata dal Ministero appaia illogica.

D'altro canto gli stessi criteri sono richiamati dallo stesso articolo della Legge delega alla lettera d) che tratta della soppressione o dell'accorpamento delle sezioni distaccate.

A tutto questo si aggiunga infine quanto fissato nell'articolo 97 c. 2 della Costituzione, che stabilisce come i pubblici uffici debbano essere organizzati in modo tale da assicurare il buon andamento dell'amministrazione.

Tale importante principio generale ha, prima di tutto, un carattere programmatico che attiene ai profili organizzativi. Tuttavia, esso è anche regola dell'attività amministrativa in quanto i pubblici funzionari sono tenuti ad assicurare il corretto e imparziale bilanciamento degli interessi pubblici o privati che sono chiamati a valutare.

Ne consegue il significato precettivo, oltre che programmatico, e la applicabilità immediata del principio.

2-Gli appellanti osservano ancora che *“che il giudice di prime cure ha compiuto un inammissibile controllo di merito sulle scelte operate dall'Amministrazione.*

Al riguardo, la giurisprudenza di codesto Consiglio di Stato ha recentemente confermato (ex multis, Sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4873) che il giudice amministrativo – nella ricerca di un punto di equilibrio, da verificare di volta in volta in relazione alla fattispecie concreta, tra l'esigenza di garantire la pienezza e l'effettività della tutela giurisprudenziale e quella di evitare che il giudice possa esercitare lo stesso il potere amministrativo che compete all'autorità – può sindacare

con pienezza di cognizione i fatti oggetto dell'indagine e il processo valutativo mediante il quale l'autorità applica al caso concreto la regola individuata, ma, ove ne accetti la legittimità sulla base di una corretta applicazione delle regole sottostanti, il suo sindacato deve arrestarsi, in quanto direttamente vi sarebbe un'indebita sostituzione del giudice all'amministrazione, titolare del potere esercitato”.

Questo significherebbe, a dire degli appellanti, che il TAR si sarebbe dovuto limitare ad indagare se il decreto ministeriale impugnato fosse stato adottato nel pieno rispetto della procedura introdotta dal citato articolo 8 del d.lgs n. 155/2012 e se risultassero chiare le motivazioni sottese alla scelta del Ministro di non autorizzare l'uso dell'edificio di Casarano.

Invece, con l'ordinanza in esame, il TAR di Lecce avrebbe sostanzialmente disposto l'uso dell'edificio della sede distaccata di Casarano, soppressa per legge.

Anche tale assunto non è condivisibile.

Il TAR, come più sopra richiamato, riportato ed evidenziato, ha preso correttamente atto che il decreto ministeriale è sostanzialmente privo di una seria motivazione, fosse anche “ apparente”, in quanto si limita a richiamare una nota del Presidente del Tribunale di Lecce, anche questa priva di motivazione, ed in aperta contraddizione con le note precedentemente assunte , nonché palesemente illogica per l'evidente contrasto con le esigenze rilevate e perseguite, anche per la ragioni che saranno illustrate più avanti.

Il Ministero, infatti, con il decreto impugnato, si è limitato prima a richiamare tutte le note precedentemente inviate dalla Presidenza del Tribunale (pag. 2 decreto) ricordando, tra l'altro che *“il riferimento operato al citato articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, deve essere inteso come un generale richiamo agli immobili interessati da interventi edilizi finalizzati con fondi statali e vincoli di utilizzo per fini di giustizia e che, pertanto, risultano in possesso dei requisiti prescritti anche gli immobili con la medesima destinazione d'uso finanziati ai sensi della normativa previgente”*, poi a rilevare che *“ l'istanza (quella avanzata il 20 7.2013 dal presidente*

del tribunale NDR) *nella formulazione risultante all'esito delle integrazioni innanzi richiamate è diretta ad accertare presso la sede di Nardò la trattazione degli affari sopra specificati afferenti alla medesima sede nonché alle sezioni distaccate di Casarano e Gallipoli e presso la sede di Maglie quelli afferenti alla stessa sede nonché quella sezione distaccata di Tricase*" ed infine, su tale considerazione e presa d'atto , ad autorizzare la richiesta utilizzazione delle strutture di Nardò e Maglie.

Il provvedimento così adottato e sulla base degli atti prodromici richiamati appare illogico e contraddittorio anche in relazione alle stesse linee guida del Ministero.

Ed invero ha precisato il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, che nel quadro del complessivo intervento di revisione della geografia giudiziaria, deve preliminarmente evidenziarsi che è da ritenersi di stretta interpretazione lo strumento previsto dall'art.8 d. lgs. 155/2012 il quale consente il mantenimento, per non più di cinque anni, degli immobili, sedi degli uffici soppressi, a servizio dell'ufficio giudiziario accorpante.

L'obiettivo della riforma consiste infatti nel procedere nel breve tempo possibile alla totale dismissione delle strutture dove sono attualmente allocati tutti gli uffici soppressi e alla conseguente concentrazione degli stessi presso gli uffici accorpanti.

Difatti, ai sensi dell'art. 8 del decreto citato dovranno essere motivate e comprovate le specifiche ragioni organizzative o funzionali poste a fondamento della richiesta di accorpamento, anche con riferimento all'impossibilità di praticare soluzioni alternative che consentano la concentrazione degli uffici soppressi presso la sede accorpante, entro il termine del 13.09.2013.

Le linee guida per l'attuazione della procedura di utilizzo dell'immobile distinguono due ipotesi: 1. accorpamento di sezioni distaccate da parte del circondario di originaria appartenenza; 2. accorpamento riguardane tribunali e procure – accorpamento di sezioni distaccate o di porzioni di territorio che comportano un mutamento del circondario o del distretto di originaria appartenenza.

Il Ministero ha precisato che *«la richiesta prevista dell'art. 8 del D. Lgs. 155/2012 costituisce un rimedio eccezionale e temporaneo che in nessun caso può comportare,*

anche indirettamente, la sopravvivenza dell'ufficio giudiziario soppresso la cui attività e servizio devono essere incorporate dall'ufficio giudiziario accorpante a far data dal 13.09.2013>>.

Cioè trova conferma anche sul dato letterale dell'art. 8 citato che *prevede l'utilizzo dell'immobile, e non dell'ufficio soppresso a servizio del Tribunale accorpante»* (vedasi aggiornamento 25.03.2013 alla linea guida).

Il D.M. impugnato non solo si è limitato ad un acritico richiamo alla proposta, senza specificare la necessità e le ragioni della definitiva soppressione della Sezione di Casarano, consistita nel mancato utilizzo di quei locali, ma ha stravolto la finalità della norma citata consentendo di fatto una riviviscenza della soppressa sezione di Nardò sia pur un periodo di due anni (di fatto è una proroga. Di recente, ad esempio, il Presidente del Tribunale ha disposto che anche alcune udienze penali riferite a processi già di competenza della ex sezione distaccata di Nardò fossero tenute sempre presso l'immobile di Nardò) e ampliandone la competenza territoriale giacché ha incorporato gli affari della ex sezione di Casarano e di Gallipoli. Eppure il Consiglio giudiziario aveva rilevato che non era consentito mantenere la sezione accorpendone altre, perché ciò violava l'art. 8 del D. Lgs. 155/2012 e lo stesso Presidente, nella sua nota del 05.06.2013, manifestava la sua perplessità pur evidenziando che era stata una scelta necessaria perché il Tribunale di Lecce non era strutturato a riceverli i fascicoli.

Né vale, infine, come sostenuto dagli appellanti, la mancata sintonia della gravata ordinanza del TAR con la pronuncia del Consiglio di Stato del 14 maggio 2013, n. 2607, che ha affrontato l'aspetto relativo alla portata dell'obbligo di motivazione degli atti di macrororganizzazione, precisando che in tali casi l'obbligo motivazionale può dirsi soddisfatto ove abbia una latitudine tale da far comprendere come logico e congruente il nuovo assetto organizzativo introdotto, senza inutili appesantimenti: dunque sintetico e apprezzabile dal giudice "ab externo".

Nel caso di specie, infatti, nulla nel contenuto del DM e dell'ultima nota della Presidenza del Tribunale, in palese contrasto con le note precedenti, con i pareri resi

dall'Ordine degli Avvocati e dal Consiglio Giudiziario, consente di far comprendere *“come logico e congruente il nuovo assetto organizzativo introdotto”*.

Un'ultima considerazione sul punto.

Risulta suggestivo il motivo di censura in base al quale il TAR avrebbe eseguito un controllo di merito nelle scelte dell'amministrazione, in quanto, secondo gli appellanti, una volta verificata la regolare applicazione delle regole sottostanti all'emissione del DM, la discrezionalità non sarebbe sindacabile.

Il motivo non coglie nel segno, atteso che la valutazione operata dal Tribunale nell'accordare la sospensiva poggia essenzialmente sulla illogicità dei motivi e sulla perplessità delle ragioni che hanno indotto il Ministero ad avallare la scelta del Presidente del Tribunale di individuare due sole strutture rispetto alla tre già precedentemente segnalate in più comunicazioni, tra le quali quella di Casarano che, in base alle precedenti indicazioni e ai criteri che la giustificano per centralità e bacino di utenza, nonché per carico di lavoro, risultava quella più idonea per essere utilizzata a servizio del Tribunale di Lecce.

Orbene, se passasse il principio esposto dall'appellante qualsivoglia atto amministrativo, emesso sulla scorta di un regolare iter procedimentale, non sarebbe impugnabile. Irrilevante, inoltre, l'ulteriore motivo di censura in relazione alla insindacabilità degli atti di micro e macro organizzazione.

Il richiamo alla decisione del Consiglio di Stato del 14.05.2013 n. 2602 appare fuorviante, atteso che la stessa si riferisce alla ripartizione della giurisdizione in relazione alla impugnabilità di atti amministrativi a seconda delle situazioni sulle quali incidono, ipotesi del tutto diversa dal caso di specie.

L'errore prospettico degli appellanti è di avere individuato la finalità del provvedimento gravato per la riviviscenza della soppressa Sezione di Casarano. In realtà l'intero impianto del ricorso di prime cure e dell'ordinanza impugnata sono dirette alla applicazione della proposta fatta nella serie di missive del Presidente del Tribunale, considerato il difetto di qualsivoglia motivazione sulle ragioni del dissenso rispetto a parere già espressi, anche da parte di altri organi istituzionali (Consiglio

dell'Ordine e Consiglio Giudiziario), invece imposta per un corretto uso del potere amministrativo.

Né rileva il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale che attiene alle scelte legislative e alla legittimità dei criteri utilizzati dal legislatore nel mantenere alcuni uffici rispetto ad altri sulla base di criteri obiettivi (parametri: abitanti, sopravvenienze, organico e produttività).

La scelta censurata va nella direzione opposta a quella del legislatore e si discosta, per quel che rileva, dai pareri richiesti e dalle proposte fatte dallo stesso Presidente del Tribunale, che con la sua ingiustificata inversione di rotta ha viziato il provvedimento del Ministro, che si è supinamente adagiato sull'ultima richiesta senza tener conto della sua palese contraddittorietà e illogicità rispetto a quanto ribadito nelle precedenti proposte, l'ultima risalente solo al giorno prima.

3-In ordine al danno gli appellanti sostengono letteralmente che *“con riferimento al danno, poi, è appena il caso di evidenziare che, nella comparazione dei contrapposti interessi, quello lamentato dai ricorrenti al Tribunale Regionale Amministrativo risulta di gran lunga inferiore a quello che subirebbe il pubblico interesse alla riorganizzazione della cd “geografia giudiziaria” dell’ intero Paese, dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale n. 237 del 24 luglio 2013.*

Tale importantissima riforma è in piena fase di attuazione, nonostante le notevoli e intuitive difficoltà che essa necessariamente deve affrontare.

Il tentativo dei ricorrenti al TAR Puglia – Sede di Lecce di paralizzare - anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale - la soppressione, disposta dalla legge, della Sezione distaccata di Casarano, va pertanto respinto.

A tale riguardo, è appena il caso di far presente che codesto Consiglio di Stato ha già avuto modo di occuparsi recentemente di ricorsi analoghi, respingendo simili richieste di differimento (ordinanze n. 3983 del 9 ottobre u.s., relativa alla Sezione distaccata di Gaeta, ordinanza n. 3360 del 28 agosto 2013, relativa al Tribunale di

Chiavari; analogamente a quanto già avvenuto in caso di ricorsi esaminati prima della sentenza della Corte Costituzionale (Tropea, Porretta Terme, ecc).

Pertanto, anche per il grave e ingiusto pregiudizio che provoca alla tempestiva attuazione della riforma dell'organizzazione giudiziaria nel Tribunale di Lecce, che viene di fatto notevolmente ostacolata dall'improvvido provvedimento cautelare del TAR Puglia – Sede di Lecce, l'impugnata ordinanza si rileva erronea”.

Fermo restando che i ricorrenti odierni appellati non hanno mai inteso riaffermare la conservazione della sede di Casarano del Tribunale di Lecce, definitivamente soppressa, anche le doglianze riferite al danno pubblico appaiono infondate.

In particolare:

-il TAR Lecce ha fissato l'udienza dell'8.1.2014 per la decisione del merito del ricorso e davvero non appare un lasso di tempo tale da determinare un danno specie in una sostanziale situazione di caos e disorganizzazione nella quale si sta attualmente dibattendo la sede centrale del Tribunale di Lecce.

Senza volersi soffermare più del necessario sul paradosso che vedrebbe inutilizzata la struttura di Casarano, realizzata con fondi pubblici vincolati alla giustizia, inaugurata nel febbraio 2012, con numerosissimi locali per uffici, ma soprattutto ben tre ampie e moderne aule di udienza , tanto da apparire paradossalmente struttura in parte più idonea della stessa sede centrale del Tribunale Civile di Lecce, ubicata in immobile di proprietà privata e con una discutibile situazione in ordine all'agibilità e prevenzione incendi (al contrario di quella di Casarano totalmente in regola), ma tenendo invece in conto la circostanza che vorrebbe gli affari pendenti non più trattati presso la struttura di Casarano, ma presso quella di Nardò, strutturalmente inadatta e neanche lontanamente paragonabile a quella casaranese, valgano le seguenti considerazioni.

In data 17 e 18 ottobre l'Ordine degli Avvocati di Lecce ha indetto l'astensione degli avvocati da tutte le udienze a causa dell'enorme disfunzione determinata dal trasferimento degli affari. Tanto dovrebbe far riflettere , trattandosi di un'astensione

non indetta da un organismo politico di categoria, quale l'OUA o le Camere Penali, ma dall'organismo istituzionale (Ordine).

Sulla delibera 9.10.2013 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce di conferma dell'astensione, si legge, in relazione al regolare funzionamento della giustizia del Circondario successivamente al 13 settembre 2013:

"...NEL SETTORE PENALE

-Non è stato ancora reperito un numero sufficiente di aule, onde consentire la regolare celebrazione dei processi pendenti innanzi al Tribunale di Lecce né per quelli provenienti dal Sezioni Distaccate, ed ora a celebrarsi presso la sede capoluogo, con gravi ripercussioni sul rispetto e sulla programmazione della relativa calenderizzazione delle udienze;

- ed inoltre, il personale di Cancelleria, originariamente assegnato alle Sezioni Distaccate e addetto al settore penale è assolutamente insufficiente a garantire la gestione del lavoro quotidiano e, comunque, non appare adeguatamente organizzato;

- le 24 unità, che svolgevano la loro attività presso il settore penale delle Sezioni Distaccate, sono confluite solo in minima parte nel settore penale della Sede Centrale, ovvero in regione di 7, mentre il restante personale è stato distribuito presso altri uffici;

- le udienze penali relative ai processi provenienti dalle Sezioni Distaccate risultano affollatissime e disorganizzate, mentre i processi subiscono rinvii anche di alcuni mesi per essere assegnate ad altro Giudice;

-NEL SETTORE CIVILE

“si incontrano gravissime disfunzioni delle Cancellerie, soprattutto per quelle di volontaria giurisdizione e di esecuzione mobiliare. Le gravi criticità presenti destano non poca preoccupazione tra gli avvocati, trattandosi, peraltro, di materie soggette a decadenze o particolare urgenza. L' Ufficio delle esecuzioni mobiliari, tra l' altro, è stato comunicato essere in totale paralisi tanto che, con provvedimento del Direttore Amministrativo, dott.ssa Bianco (confermato dal Presidente della Sezione

Commerciale), si è limitato l'orario di accesso al pubblico dalle ore 10 alle ore 12, con grave ulteriore disagio per l' Utenza.

-molti fascicoli relativi alle esecuzioni mobiliari delle Sezioni distaccate non risultano registrati né informatizzati;

- numerosi atti di pignoramento eseguiti presso le Sezioni Distaccate eseguiti prima dell' entrata in vigore della riforma, non risultano fascicolati e registrati, con conseguente impossibilità di reperimento e con concreto rischio di smarrimento dei titoli allegati;

- i fascicoli delle esecuzioni provenienti dalla Sezione Distaccata di Gallipoli non risultano catalogati e quelli provenienti da Campi, Casarano e Galatina allo stato risultano ancora in lavorazione e non informatizzati;

-le udienze di esecuzione immobiliare, nonché quelle di contenzioso ordinario già della Sede Centrale, vengono tenute da due GOT in contemporanea nella medesima aula, con disagio per l' Utenza e l'Avvocatura;

-le Sentenze e i Decreti Ingiuntivi, già emessi presso le Sezioni Distaccate soppresse, non risultano disponibili e consultabili, con grave compromissione del diritto di difesa delle parti interessate, stante la decorrenza dei termini per le impugnazioni e le opposizioni;

-numerosi fascicoli delle cause di contenzioso ordinario, provenienti da Gallipoli e destinati presso la Sede di Nardò non risultano allo stato pervenuti o catalogati sicché alle udienze già fissate per la loro trattazione è necessario redigere verbali provvisori, non essendovi i relativi incarichi contenenti atti e documenti;

-permangono allo stato tutte le problematiche aderenti alla logistica e alla distribuzione del lavoro degli Ufficiali Giudiziari, la cui attuale sede, all' interno del Palazzo di Giustizia di Via Brenta, appare insufficiente alle necessità

RILEVATO

che l' attuale stato delle cose, pur in considerazione degli sforzi operati dalla Dirigenza del Tribunale e dal Personale **non è compatibile con l' efficiente svolgimento dell' attività giurisdizionale e con il necessario decoro della**

professionalità di chi opera nel settore, né rispetta le esigenze dell' Utenza , in relazione agli spazi minimi e alle norme di sicurezza:

- che le predette difficoltà operative rischiano di compromettere il corretto svolgimento delle attività giudiziarie, con scadenza dei termini di legge per il deposito di atti o impugnazioni, con conseguente danno per i Cittadini (utenti) e grave responsabilità professionale per gli Avvocati”

Diventa dunque davvero difficile comprendere in cosa consisterebbe il grave pregiudizio all'attuazione di una riforma che, nel Circondario di Lecce risulta evidentemente alquanto difficoltosa e caotica, stante la mancanza di idonea struttura nel capoluogo.

Ne consegue che non si può davvero parlare di danno e disfunzione legati all'ordinanza del TAR Lecce impugnata, semmai è esattamente il contrario.

E' infatti proprio il provvedimento del TAR che ha consentito di evitare di aggiungere caos al caos.

Non si può, infatti, non considerare un ulteriore aspetto.

Dalla lettura dell'atto di appello si rileva senza particolare sforzo come la posizione del Ministero non si fondi sulla situazione reale che riguarda lo stato della giustizia nel Circondario di Lecce, ma così come sembrerebbe essere avvenuto per l'attuazione della riforma, su dati numerici, necessità di fornire risposte rapide ad istituzioni quali quelle europee e la banca europea, come puntualizzato in data 11 settembre 2013 dallo stesso Ministro innanzi al Senato della Repubblica. Si punta ad un'efficienza da raggiungersi attraverso il risparmio (risparmio quantificato in maniera generica e senza tener conto di numerose componenti di costo gravanti sullo Stato medesimo), quanto logica ed esperienza comune insegnano che all'efficienza operativa ed organizzativa consegue il risparmio, in quanto per definizione efficienza significa anche eliminazione di sprechi e costi inutili.

La posizione del ministero appare dunque più ancorata ad una visione prospettica in parte virtuale che ad una effettiva e piena e concreta consapevolezza delle infinite

problematiche quotidiane della giustizia, intesa, la stessa, come diritto e servizio per la Collettività, la quale pagherà più di chiunque altro le conseguenze ed i costi delle scelte effettuate.

Al contrario l'esperienza ed i rilievi profusi nel ricorso originario conseguono ad un'attenta e reale considerazione del dato fattuale per come si rivela quotidianamente, anche attraverso una visione che, se si vuole, può apparire privilegiata, quella degli operatori del diritto, ed in particolare gli Avvocati, che costituiscono un *trade union* tra le istituzioni giudiziarie ed i cittadini.

Rappresentare le motivazioni del ricorso come un tentativo di recuperare la sezione distaccata di Casarano significa tentare di aggirare il problema.

Gli Avvocati possono benissimo recarsi ogni giorno in Lecce, ove esistessero strutture adeguate e non solo l'idea di una cittadella della giustizia da realizzarsi in un futuro, che oggi costituisce unicamente un'idea a fronte di problemi e disfunzioni quotidiane gravissime (le cause civili già oggi vengono rinviate per p.c. al 2016). Essi seguono le loro udienze civili anche in aule ricavate in un seminterrato, in una struttura che notoriamente presenta rischi per la sicurezza, tanto sebbene nella provincia esistano strutture idonee ed adeguate e realizzate per fini di giustizia (quanto al penale si assiste a rinvii dei processi per mancato rinvenimento dei fascicoli, si ottengono copie di sentenze contestualmente motivate a termini di impugnazione scaduti, si tengono udienze penali della ex sezione di Casarano con GOT che si dividono a turno nella stessa mattinata, un'aula di ml 4 per 3 superaffollata e con avvocati e parti giunti a celebrare i propri processi all'orario fissato (ore 9,30) i quali trovano però sulla porta dell'aula un avviso affisso solo al mattino che comunica che il secondo GOT terrà l'udienza a partire dalle ore 12,30).

Gli stessi vertici del Tribunale hanno pubblicamente (anche sulla stampa) rappresentato tali serie difficoltà e l'alternativa sembrerebbe doversi ricercare nella locazione di altri immobili in Lecce, in contrasto con il fine di *spendig review* perseguito dalla riforma.

Gli appellanti paventano un danno che in gran parte è già stato causato e certamente non a causa della utilizzazione della struttura di Casarano seguita alla gravata ordinanza, struttura presso la quale si continuano a tenere regolarmente le udienze e si decidono le cause sebbene oggi, così come è avvenuto per anni, si trovi sotto organico di personale.

In ogni caso si osservi che, sempre contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti in ordine al rallentamento del funzionamento della macchina giudiziaria locale paventato come conseguenza dell'ordinanza gravata, mentre presso la sede di Lecce la situazione è oggettivamente di affanno, come risulta da certificazione che si produce presso la sede di Casarano si tengono regolarmente le udienze civili e dal 20 settembre scorso sono state depositate ben 80 sentenze e circa 30 ordinanze.

Non si tratta, dunque, di voler paralizzare la soppressione, ma di consentire una migliore fruibilità degli spazi attrezzati già presenti sul territorio, per ridurre il disagio e per consentire lo svolgimento normale della attività giudiziaria, come di fatto avviene almeno sino a quando il capoluogo si doterà di una funzionale struttura giudiziaria almeno per quel che riguarda la giustizia civile.

Il mantenimento per due anni della ex Sezione distaccata del Tribunale per lo smaltimento degli affari ordinari è in sintonia con la riforma dell'organizzazione della giustizia che, alla luce della situazione sopra esposta, avvalorata dal dato documentale, verrebbe ostacolata dall'accorpamento alla struttura di Nardò, riempita di fascicoli della ex Sezione distaccata di Nardò e di quella della ex sezione di Gallipoli in un edificio per di più inadatto, come risulta *ex actis*.

Peraltro, come già ricordato, per la data dell'08.01.2014 è stata fissata la discussione nel merito del ricorso, per cui non è dato comprendere quale potrebbe essere il danno grave e irreparabile che possa giustificare la richiesta di annullamento della ordinanza impugnata, che tra poco sarà sostituita da una decisione probabilmente resa nella forma di cui all'art. 60 C.G.A., considerando che tutte le parti hanno già aderito a tale soluzione in occasione della deliberazione della istanza cautelare.


Si conclude

per il rigetto dell'appello con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio ed espressa richiesta di distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Si produce e si offre in comunicazione, in aggiunta a quanto già depositato innanzi al TAR di provenienza, copia delibera Ordine Avvocati Lecce richiamata.

Roma, 5.11.2013

Avv. Giovanni Benisario



Avv. Massimo Fasano

